

STATUTO

**ANTICHE FORNACI S.R.L.
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: EBOLI SA VIA SANTA SOFIA 1

Numero REA: SA - 470194

Codice fiscale: 05739360658

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-08-2018 - Statuto completo	2
--	---

	integralmente, comunicati, prevalentemente attraverso rete	
	telematica riservata e protetta, a soggetti pubblici nei	
	casi e nei modi previsti dalla legge, e, pertanto,	
	espressamente prestano il proprio consenso al trattamento	
	sia manuale sia elettronico e alla conservazione dei propri	
	relativi dati in conformità alle finalità previste dalla	
	legge.	
	11) Spese, onorari ed imposte di questo atto e delle	
	formalità inerenti o ad esso comunque connesse, il cui	
	importo globale si presume ammontare approssimativamente ad	
	Euro 1.500,00 (millecinquecento) sono a carico della società.	
	10) Le norme relative al funzionamento della società sono	
	contenute nello statuto composto di 18 (diciotto) articoli	
	che qui di seguito si riporta:	
	STATUTO	
	Articolo 1 - Denominazione	
	È costituita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2643	
	c.c. e del D.Lgs. n. 112/2017 una società a responsabilità	
	limitata impresa sociale (no profit), sotto la seguente	
	denominazione:	
	"ANTICHE FORNACI S.R.L. IMPRESA SOCIALE"	
	Articolo 2 - Sede	
	La società impresa sociale (d'ora innanzi la "Società") ha	
	sede in Eboli (SA), all'indirizzo risultante dall'apposita	
	iscrizione eseguita presso il competente Registro delle	

	Imprese.	
	L'adozione della delibera e la comunicazione al competente	
	registro delle imprese del successivo eventuale cambiamento	
	di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune spetta	
	all'organo di amministrazione.	
	Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia sia	
	all'estero, succursali, filiali, agenzie, uffici di	
	rappresentanza con delibera dell'organo amministrativo.	
	Articolo 3 - Durata	
	La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno)	
	dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata	
	dall'assemblea dei soci.	
	Articolo 4 - Oggetto sociale	
	La Società esercita in via stabile e principale un'attività	
	economica organizzata senza scopo di lucro al fine della	
	produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità	
	sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale	
	nel settore della erogazione di servizi culturali, anche	
	attraverso l'attività di formazione, consulenza, assistenza,	
	organizzazione eventi, corsi, seminari divulgativi e	
	formativi.	
	In particolare, la Società, che non ha scopo di lucro, ha	
	per oggetto l'esercizio delle seguenti attività::	
	a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo	

	22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	b) organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione	
	della cultura;	
	c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia	
	e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e	
	all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse	
	naturali, con esclusione dell'attività, esercitata	
	abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti	
	urbani, speciali e pericolosi;	
	e) formazione universitaria e post-universitaria;	
	f) organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso;	
	g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla	
	prevenzione della dispersione scolastica e al successo	
	scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo	
	e al contrasto della povertà educativa;	
	h) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da	
	enti composti in misura non inferiore al settanta per cento	
	da enti del Terzo settore;	

	i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento	
	nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui	
	all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante	
	revisione della disciplina in materia di impresa sociale,	
	di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6	
	giugno 2016, n. 106;	
	l) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero	
	delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive	
	modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere	
	residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni	
	sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	m) riqualificazione e gestione di beni pubblici	
	inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità	
	organizzata.	
	La società, ai soli fini del raggiungimento degli scopi di	
	cui sopra e comunque mai in via prevalente, ma in via	
	secondaria e strumentale, rispetto all'interesse generale	
	perseguito, può:	
	a) svolgere attività di somministrazione di alimenti e	
	bevande;	
	b) vendere gadget ed accessori;	
	c) erogare servizi di comunicazione e marketing con	
	strumenti on ed off line;	
	d) organizzare eventi e manifestazioni;	
	e) assumere e concedere agenzie, commissioni,	

	rappresentanze, mandati nonché compiere tutte le operazioni	
	commerciali, anche di import-export, industriali,	
	finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili	
	per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	La società potrà assumere, a scopo di stabile investimento e	
	non di collocamento, sia in Italia che all'estero	
	partecipazioni sociali ed interessenze in altre società ed	
	imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio.	
	Sono, comunque, escluse tutte le attività finanziarie nei	
	confronti del pubblico.	
	La Società potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente	
	pubblico o privato, locale o nazionale o internazionale,	
	organismi, movimenti o associazioni interessati alle	
	attività della Società, stipulando convenzioni e accordi con	
	tali enti.	
	La Società, inoltre, promuove, sostiene e diffonde l'impresa	
	sociale, ovvero tutte le organizzazioni private, ivi	
	compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che	
	esercitano in via stabile e principale una attività	
	economica organizzata al fine dello scambio di beni o	
	servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di	
	interesse generale, come definita nell'art. 1 e ss. del D.	
	Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	La Società non ha scopo di lucro, pertanto gli utili e gli	
	avanzi di gestione sono destinati esclusivamente allo	

	svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del	
	patrimonio della Società.	
	La società può compiere tutte le operazioni commerciali,	
	immobiliari e finanziarie (quest'ultime non nei confronti	
	del pubblico) che saranno ritenute utili dall'organo	
	amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale,	
	con esclusione di attività finanziarie riservate e di ogni	
	attività che la legge riserva a soggetti diversi dalla	
	presente società.	
	Articolo 5 - Capitale sociale	
	Il capitale sociale è pari a Euro 30.000,00 (trentamila) ed	
	è suddiviso in quote.	
	Il capitale può essere aumentato sulla base delle norme di	
	legge.	
	Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo	
	suscettibili di valutazione patrimoniale, ai sensi degli	
	artt. 2464 e ss. c.c.	
	In caso di decisione di aumento del capitale sociale	
	mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di	
	sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi	
	possedute e nella decisione di aumento deve essere indicato	
	il termine per l'esercizio del diritto di opzione, che in	
	nessun caso potrà essere inferiore a trenta giorni dalla	
	data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può	
	essere sottoscritto.	

	La comunicazione dovrà essere data dall'organo	
	amministrativo a tutti i soci mediante raccomandata con	
	A./R.; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci	
	tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento	
	del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e	
	del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per	
	l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della	
	iscrizione nel registro delle imprese della decisione di	
	aumento.	
	È consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in	
	misura non proporzionale ai conferimenti.	
	I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale	
	alla partecipazione da ciascuno posseduta.	
	Con decisione di tutti i soci, possono essere attribuiti a	
	singoli soci particolari diritti riguardanti	
	l'amministrazione della Società. Tali diritti sono	
	personali e non possono essere ceduti insieme e con la	
	partecipazione né per atto <i>inter vivos</i> né <i>mortis causa</i> .	
	Possono essere modificati solo con il consenso di tutti i	
	soci o a maggioranza, purché venga assicurato il diritto di	
	recesso al socio assente, dissenziente o astenuto.	
	Articolo 6 - Trasferimento delle quote	
	Il trasferimento per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, di	
	quote e/o il trasferimento per atto tra vivi, a qualsiasi	
	titolo, di diritti di opzione su quote anche di nuova	

	emissione (di seguito i "Diritti") sono soggetti ai seguenti	
	termini e condizioni la cui osservanza sarà condizione di	
	efficacia del trasferimento nei confronti della Società.	
	A. <i>Diritto di prelazione.</i>	
	Il socio che intenda trasferire a terzi non soci, in tutto o	
	in parte per atto tra vivi, a qualsiasi titolo e con	
	qualsivoglia modalità, quote ovvero Diritti, dovrà	
	preventivamente offrirli in prelazione agli altri soci nei	
	termini di seguito precisati.	
	1. Il socio che intenda procedere a trasferimento di quote o	
	di Diritti invierà comunicazione indirizzata a ciascuno dei	
	soci. Tale comunicazione dovrà contenere l'indicazione del	
	potenziale acquirente, del prezzo, delle modalità di	
	pagamento e delle altre condizioni di trasferimento nonché	
	dell'avvertenza che, ove uno dei soci non intenda esercitare	
	la prelazione, le quote e i Diritti che gli aspettano si	
	accresceranno automaticamente a favore di quei soci che,	
	viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano	
	espressamente e preventivamente rinunciato all'atto	
	dell'esercizio della prelazione loro spettante.	
	2. La prelazione dovrà essere esercitata con comunicazione	
	inviata al socio; alienante nel termine, stabilito a pena di	
	decadenza, di 30 (trenta) giorni dal ricevimento	
	dell'offerta di cui al precedente punto 1, restando inteso	
	che, salvo rinuncia espressa, tale prelazione si intenderà	

	automaticamente esercitata anche relativamente alle quote o	
	ai Diritti accresciuti proporzionalmente a ciascun socio per	
	effetto del mancato esercizio del diritto di prelazione da	
	parte di uno o più soci aventi diritto.	
	3. Le accettazioni effettuate dai soci dell'offerta in	
	prelazione sono vincolanti per l'offerente solo se il	
	complesso di esse copre l'intero pacchetto di quote e/o	
	Diritti offerto in prelazione. Qualora la prelazione non sia	
	esercitata dai soci nei termini sopra indicati relativamente	
	a tutte le quote e/o Diritti offerti, il socio offerente,	
	ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione	
	limitato a una parte delle quote e/o Diritti posti in	
	vendita, potrà - dopo aver ottenuto il consenso previsto	
	nella successiva lettera B del presente articolo -	
	trasferire tali quote e Diritti all'acquirente alle	
	condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente	
	punto 1), entro novanta giorni dalla scadenza del termine di	
	cui al precedente punto 2); ovvero, ove accetti l'esercizio	
	della prelazione solo per parte delle quote e/o Diritti per	
	i quali la prelazione sia stata esercitata, potrà entro lo	
	stesso termine - sempre previo consenso di cui alla lettera	
	B del presente articolo - trasferire a tale acquirente le	
	quote e i Diritti residui, alle condizioni che saranno	
	concordate con lo stesso; ove tale vendita non si verifichi	
	nel termine suindicato, il socio dovrà nuovamente	

	conformarsi alle disposizioni del presente articolo.	
	4. Le disposizioni che precedono si applicano anche a ogni	
	atto o negozio, di qualsiasi natura, anche di carattere	
	gratuito, che comporti il trasferimento, sotto qualsiasi	
	forma, della proprietà delle quote della Società o di altri	
	Diritti, essendo inteso che le disposizioni del precedente	
	punto 2 avranno applicazione anche in assenza dell'avviso o	
	dell'offerta di cui al punto 1), dovendosi in tale ipotesi	
	determinare il prezzo di acquisto a norma dell'art. 1473	
	c. ce da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di	
	Milano.	
	B. <i>Gradimento</i> .	
	Fermo quanto previsto alla precedente lettera A, il	
	trasferimento delle quote a terzi che non siano già soci è	
	soggetto al gradimento dell'Organo amministrativo, che dovrà	
	motivare l'eventuale rifiuto con argomentazioni attinenti	
	all'interesse della Società quali, a titolo esemplificativo	
	e non esaustivo, lo svolgimento da parte del potenziale	
	acquirente di attività direttamente o indirettamente	
	concorrenziali o incompatibili con quelle svolte dalla	
	Società o la mancanza in capo al medesimo dei requisiti di	
	professionalità e/o onorabilità.	
	I terzi aspiranti soci di cui al periodo precedente avranno	
	in tale ultimo caso facoltà di investire l'assemblea dei	
	soci del provvedimento di rifiuto espresso dall'organo	

	amministrativo.	
	Articolo 7 - Ammissione di nuovi soci	
	Fermo quanto indicato, l'ammissione di nuovi soci, sia	
	mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale	
	sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni	
	sociali, deve avvenire secondo il principio di non	
	discriminazione.	
	Articolo 8 - Decisioni dei soci	
	1. Sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	e) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto	
	costitutivo o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	f) nomina dell'organo di controllo	
	2. Salvo quanto previsto dall'art. 2479, comma 4, cc, le	
	decisioni dei soci possono essere adottate mediante	
	consultazione scritta ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto.	
	3. Nel caso in cui le decisioni abbiano a oggetto le materie	
	indicate nel presente articolo 9 lett. d) ed e), nonché in	

	tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o	
	dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più	
	amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno	
	un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono	
	essere adottate mediante deliberazione assembleare.	
	Articolo 9 - Assemblea dei soci	
	1. L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo presso	
	la sede sociale o anche in altro luogo, purché nel	
	territorio italiano, con avviso contenente l'ordine del	
	giorno da spedirsi ai soci mediante lettera raccomandata con	
	ricevuta di ritorno oppure mediante telegramma, telefax o	
	messaggio di posta elettronica, non meno di otto giorni	
	prima di quello fissato per l'assemblea.	
	2. L'assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i	
	principi di buona fede e parità di trattamento dei soci.	
	3. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o dall'Amministratore unico o da uno degli	
	amministratori e in caso di loro assenza o impedimento da	
	altra persona designata dagli intervenuti.	
	4. L'assemblea delibera con la maggioranza del capitale	
	sociale sia in prima che in seconda convocazione. Ogni socio	
	ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale	
	in misura proporzionale alla sua partecipazione.	

	Articolo 10 - Recesso del socio	
	In caso di recesso del socio, nelle ipotesi previste dalla	
	legge o dal presente statuto, lo stesso deve esercitarsi nei	
	termini e con le modalità di cui all'art. 2437-bis c.c.	
	In ogni caso di recesso, al socio receduto compete il	
	rimborso del capitale versato e rivalutato secondo i termini	
	e le modalità di cui all'articolo 3 comma 2 del D. Lgs. n.	
	112/2017	
	Articolo 11 - Esclusione del socio	
	1. L'esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del	
	principio di non discriminazione.	
	2. L'esclusione dei soci, oltre che nei casi previsti dalla	
	legge, può avere luogo in caso di:	
	a) interdizione o inabilitazione;	
	b) condanna definitiva, ivi comprese le sanzioni definitive	
	di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, per delitti	
	contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione,	
	contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per	
	delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena	
	della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;	
	c) sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai	
	sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31	
	maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;	
	d) condanna definitiva a una pena che comporta	
	l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;	

	e) provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la	
	sospensione dagli albi professionali di eventuale	
	appartenenza.	
	2. Ai sensi del D.Lgs. n. 112/2017, il socio escluso ha	
	diritto di investire l'assemblea dei soci del provvedimento	
	di esclusione.	
	Articolo 12 - Requisiti di onorabilità delle cariche sociali	
	1. I soggetti che assumono le cariche sociali devono essere	
	in possesso, oltre a quanto prescritto dal codice civile,	
	dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza	
	confacenti alla qualifica di impresa sociale e allo scopo	
	non lucrativo della Società.	
	2. Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica	
	sociale costituisce causa di decadenza dalla carica stessa.	
	3. Sono considerati requisiti di onorabilità:	
	a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le	
	sanzioni definitive di cui alla legge 24 novembre 1981,	
	n.689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica	
	Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia	
	pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge	
	prevede la pena della reclusione non inferiore, nel massimo,	
	a cinque anni;	
	b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione	
	disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o	
	della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive	

	modificazioni e integrazioni;	
	c) non aver subito provvedimenti disciplinari che abbiano	
	comportato la sospensione dagli albi professionali di	
	eventuale appartenenza.	
	4. I soggetti destinati a rivestire le cariche sociali	
	devono, inoltre, essere scelti tra soggetti che si siano	
	impegnati o contraddistinti in campo sociale o culturale.	
	5. Non possono rivestire cariche sociali gli amministratori	
	o i soci di enti che hanno per oggetto sociale attività	
	incompatibili o comunque contrastanti con lo scopo e le	
	attività della Società.	
	Articolo 13 - Amministrazione	
	1. La Società è Amministrata da un Amministratore unico, da	
	un Consiglio di amministrazione composto da tre fino a nove	
	membri, in ogni caso in numero dispari, nominati per la	
	prima volta nell'atto costitutivo e successivamente	
	dall'assemblea dei soci, previa determinazione del loro	
	numero e della durata in carica, oppure da due	
	amministratori con poteri da determinare in sede di nomina.	
	2. All'Organo amministrativo sono attribuiti tutti i più	
	ampi poteri per la gestione della Società e per il	
	compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione rientranti nell'oggetto sociale, essendo di	
	sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non sia	
	espressamente riservato alla competenza dell'assemblea dei	

	soci.	
	3. Il Consiglio di amministrazione può nominare uno o più	
	Amministratori delegati fissandone i poteri nel rispetto	
	delle norme di legge.	
	4. Se i soci non vi hanno provveduto, il Consiglio di	
	amministrazione elegge, nella prima riunione, il Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente un Vice	
	Presidente.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, il	
	consiglio è presieduto dal vice presidente, se nominato, o	
	in caso di assenza o impedimento anche del vice presidente,	
	dal consigliere più anziano d'età. Il consiglio di	
	amministrazione, se opportuno, nomina un segretario che può	
	essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.	
	5. Gli amministratori sono rieleggibili e restano in carica	
	per il periodo di tempo stabilito dall'assemblea e comunque	
	fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio del periodo in carica.	
	6. Gli amministratori svolgono la loro attività	
	gratuitamente e senza l'attribuzione di alcun compenso sia	
	in forma diretta che indiretta.	
	7. L'Organo amministrativo può nominare un Direttore	
	generale, anche estraneo al consiglio medesimo,	
	determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della	
	nomina. Il direttore generale si avvale della collaborazione	

	del personale della Società organizzandone le attribuzioni e	
	le competenze funzionali necessarie al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale della Società.	
	8. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in	
	giudizio spetta all'amministratore unico, ai singoli	
	amministratori con le medesime modalità con le quali è loro	
	affidato il potere di gestione, al presidente del consiglio	
	di amministrazione e agli amministratori delegati, se	
	nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti. La	
	rappresentanza della Società spetta anche ai direttori	
	generali e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro	
	conferiti nell'atto di nomina.	
	Articolo 14 - Il Consiglio di amministrazione	
	1. Il consiglio è convocato dal presidente e in caso di sua	
	assenza o impedimento dal consigliere più anziano di età,	
	presso la sede sociale o in altro luogo, mediante	
	comunicazione inviata a tutti i consiglieri almeno cinque	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
	2. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due	
	giorni con convocazione fatta a mezzo di telegramma, di fax	
	o e-mail.	
	3. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione	
	del consiglio è valida con la presenza di tutti i	
	consiglieri in carica e dei sindaci effettivi se nominati.	
	4. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente	

	o, in sua assenza, da un amministratore designato, di volta	
	in volta, dagli intervenuti.	
	5. Per la validità delle deliberazioni consiliari è	
	richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in	
	carica.	
	6. È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di	
	amministrazione si tengano per teleconferenza o	
	videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti	
	possano essere identificati e sia loro consentito seguire la	
	discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione	
	degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti,	
	il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel	
	luogo in cui si trova il presidente della riunione e il	
	segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione	
	del verbale sul relativo libro.	
	7. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta	
	dei voti dei consiglieri intervenuti.	
	8. In caso di parità di voto ha prevalenza la decisione alla	
	quale accede il presidente.	
	Articolo 15 - Organo di controllo	
	1. Ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs.n. 112/2017, e con le	
	modalità ivi previste, la Società è sottoposta al controllo	
	di un Organo unipersonale o pluripersonale (in tale ultimo	
	caso sarà composto da tre sindaci effettivi e due	
	supplenti), a scelta dell'assemblea che lo nomina, al quale,	

	in mancanza di diversa deliberazione, sarà affidata anche la	
	revisione legale dei conti della Società.	
	2. I suoi membri durano in carica tre esercizi e sono	
	rieleggibili. Il presidente del collegio sindacale è	
	nominato dai soci in occasione della nomina del collegio	
	stesso.	
	3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge	
	e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile. Esercita, inoltre,	
	compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità	
	sociali da parte dell'impresa. Di detto monitoraggio deve	
	essere data risultanza in sede di redazione del bilancio	
	sociale.	
	4. Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia	
	esercitata dal collegio sindacale tutti i membri devono	
	essere iscritti nell'apposito registro dei revisori	
	contabili.	
	Articolo 16 - Bilancio e utili	
	1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori	
	procedono alla formazione del bilancio costituito da stato	
	patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota	
	integrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2423 e ss.	
	del cc, in quanto compatibili.	

	Il bilancio deve essere presentato per l'approvazione ai	
	soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio,	
	salvo il maggior termine di centottanta giorni nel caso in	
	cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura e all'oggetto della Società,	
	risultanti da apposita relazione dell'organo amministrativo	
	che può essere contenuta anche nella nota integrativa.	
	2. Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5%	
	(cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di	
	legge, saranno destinati allo svolgimento dell'attività	
	statutaria o a incremento del patrimonio sociale.	
	3. E fatto in ogni caso divieto di distribuzione, anche	
	nelle forme indirette di cui al d. lgs. 112/2017, di utili e	
	avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e	
	di riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti,	
	lavoratori o collaboratori.	
	L'impresa è inoltre tenuta alla redazione del bilancio	
	sociale conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 del	
	d. lgs. 112/2017.	
	Articolo 17 Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari	
	delle attività	
	Il Consiglio di amministrazione informa annualmente i	
	lavoratori e i destinatari delle attività della Società	
	delle delibere degli organi sociali che incidano	

	direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei	
	beni e dei servizi prodotti o scambiati mediante la	
	redazione di un apposito rendiconto informativo aziendale	
	redatto ogni anno entro il mese di giugno e messo a	
	disposizione di chiunque abbia interesse presso la sede	
	sociale. I lavoratori e i destinatari delle attività	
	potranno inoltre presentare richieste: scritte di	
	chiarimenti ovvero proposte in relazione agli argomenti di	
	cui al periodo precedente indirizzandole all'organo	
	amministrativo il quale dovrà, nel caso sia ritenuto	
	opportuno, indire apposite riunioni al fine di informare i	
	lavoratori e i destinatari delle attività e/o acquisire il	
	loro parere non vincolante sulle materie di cui al periodo	
	precedente.	
	Eventuali proposte provenienti dai lavoratori e/o dai	
	destinatari delle attività emerse dalle riunioni di cui al	
	paragrafo precedente dovranno essere inserite nell'ordine	
	del giorno della prima riunione utile del consiglio di	
	amministrazione ed essere dallo stesso valutate.	
	Articolo 18 - Liquidazione e scioglimento	
	1. In caso di scioglimento della Società, l'assemblea dei	
	soci ai sensi dell'art. 2487 c.c. determina il numero dei	
	liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in	
	caso di pluralità dei liquidatori, delibera la nomina degli	
	stessi con l'indicazione di coloro cui spetta la	

23 di 24

24 di 24